# **COMUNE DI MACERATA**

# Servizio Servizi alla Persona

\*\*\*

# CAPITOLATO DI APPALTO Servizio di nido d'infanzia comunale

### ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di nido d'infanzia comunale" inteso come servizio erogato dall'Amministrazione comunale mediante esternalizzazione dello stesso, indipendentemente dalla struttura utilizzata a tale scopo. Esso riguarda l'organizzazione, la gestione educativa e l'amministrazione del servizio nido d'infanzia, per bambini dai tre mesi ai tre anni. I bambini vengono ammessi al servizio attraverso graduatorie predisposte dal competente Ufficio del Comune, il quale provvede altresì ad incassare la retta per la frequenza in misura pari a quella praticata presso le strutture comunali

# ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di tre anni decorrenti dal 01/09/2017 al 13/07/2020, intesi come anni educativi di 10,5 mesi.

Il Comune di Macerata si riserva di esercitare, qualora ritenuta idonea e conveniente, la facoltà prevista dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 di procedere al rinnovo del contratto alle medesime condizioni previste dal presente capitolato fino a un massimo di 3 (tre) anni educativi, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l'Ente affidante medesimo.

# ART.3 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

L'appaltatore è tenuto a garantire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione e con locali propri nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale e dal vigente Regolamento degli asili nido. In generale, il servizio educativo richiesto all'appaltatore comprende:

- a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente.

Nell'ambito del servizio educativo proposto, l'appaltatore dovrà provvedere a quanto necessario per la conduzione dell'asilo nido, in conformità alla normativa vigente.

# ART.4 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

La struttura utilizzata dall'appaltatore deve essere situata all'interno del centro abitato del Comune di Macerata e deve essere munita dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'apertura ed al funzionamento del servizio di nido d'infanzia, per minori da tre mesi a tre anni, rilasciata ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.9 del 13/05/2003 e del relativo regolamento di attuazione n.13 del 22/12/2004, dal Dirigente del Servizio Servizi alla Persona del Comune di Macerata per una capienza minima di n. 30 posti, utilizzando quindi personale qualificato nel rispetto del rapporto educatore/bambino fissato dalla vigente normativa.

### ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L' importo posto a base di gara è di € 830,00 al mese/bimbo, per un totale di € 784.350,00 oltre Iva per tre anni ( € 261.450,00 oltre Iva all'anno, inteso come anno educativo di 10,5 mesi).

L'Amministrazione comunale si riserva di esercitare, qualora ritenuta idonea e conveniente, la facoltà prevista dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 di procedere al rinnovo del contratto fino a un massimo di 3 (tre) anni educativi, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un importo massimo € 784.350,00 oltre Iva, senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l'Ente affidante medesimo.

I costi della sicurezza sono pari a Euro 0 (zero) in quanto il presente appalto prevede una forma di gestione complessiva del servizio da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e non valutabile in termini di rischi specifici.

### ART. 6 MODALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Servizi alla Persona ammette alla frequenza del nido d'infanzia gestito dalla Ditta aggiudicataria, con sede nei locali messi a disposizione dalla ditta stessa, trenta bambini inseriti in posizione utile nella graduatoria comunale dei nidi d'infanzia. Il Servizio Servizi alla Persona provvede altresì ad introitare dagli utenti la retta per la frequenza del servizio in misura pari a quella praticata presso le strutture comunali.

La gestione della struttura resta in capo alla Ditta aggiudicataria la quale si impegna a non utilizzare i locali di cui sopra per scopi diversi da quelli oggetto del presente capitolato e si impegna a svolgere il servizio nella piena osservanza delle norme introdotte dalla normativa regionale e con standard qualitativi analoghi a quelli offerti dai nidi comunali, utilizzando quindi personale in possesso di idonea qualificazione professionale nel rispetto del rapporto educatore/bambino di uno a sette. Alla Ditta aggiudicataria fanno carico responsabilità ed oneri propri dell'attività esercitata.

Nell'autonomia di gestione di cui sopra, il servizio reso dalla Ditta aggiudicataria si uniformerà a quello in essere negli asili nido comunali, seguendo il regolamento dei nidi d'infanzia comunali e il progetto educativo adottato dal Comune e le indicazioni del Coordinatore pedagogico. In particolare

la struttura funzionerà secondo il calendario osservato dai nidi comunali, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, con orario dalle 7,40 alle ore 16,00, con sospensione dell'attività del nido durante le festività natalizie e quelle pasquali e durante la sospensione estiva. Il personale della Ditta aggiudicataria parteciperà all'attività di programmazione, di formazione e di aggiornamento organizzata dal Servizio Servizi alla Persona e dal Coordinatore pedagogico.

### ART. 7 CLAUSOLE DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Le vertenze sindacali dell'Affidatario devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, l'Affidatario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002.

Fino all'approvazione dello stesso, l'Affidatario si attiene al codice in vigore per i servizi socio-educativi-assistenziali.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Affidatario è tenuto a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima) all'utenza e all'Ente Affidante la proclamazione dello sciopero, nonché modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto e con modalità idonee ed efficaci al fine di assicurare le condizioni di sicurezza a tutela dei minori utenti del servizio. In caso di sospensione dello sciopero l'Affidatario dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia dell'Affidatario sia dell'Ente Affidante e che non si possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.

# ART. 8 OBBLIGHI DITTA APPALTATRICE

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di porre in atto la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e o cose.

Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune è, senza riserve ed eccezioni, a carico della Ditta aggiudicataria.

A tal fine, a copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio, la Ditta aggiudicataria e si impegna a produrre polizza assicurativa RCT/RCO a copertura dei rischi di responsabilità civile versi terzi e dipendenti per danni a persone e/o cose riconducibili all'espletamento dell'attività oggetto del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per anno.

Nell'ambito della suddetta polizza RCT/RCO, il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti e dovranno essere garantiti i rischi derivanti dall'esercizio di mense e ristorazione in genere compresa la somministrazione di cibi e/o bevande.

Qualora l'Aggiudicataria fosse già provvista di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Ogni documento di polizza, comprese le quietanze, deve essere prodotto in copia al Comune.

La Ditta aggiudicataria assume la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante da qualsiasi causa o motivo nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione. Esonera

quindi l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione e si obbliga a sollevarla da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro di essa venire intentate.

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto e puntuale adempimento del servizio oggetto della presente convenzione e dell'operato dei suoi dipendenti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti al proprio personale durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

La Ditta aggiudicataria costituirà, all'inizio di ogni anno, il Comitato di Gestione formato secondo quanto al riguardo stabilito dalle norme regolamentari vigenti per i nidi comunali. A detto Comitato sono affidati i compiti di vigilanza e controllo e, in quanto compatibili, le funzioni previste dal suddetto Regolamento.

### ART. 9 PERSONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, per la gestione del nido, personale in possesso dei requisiti professionali di cui alla L.R.9/2003 e relativo regolamento di attuazione;

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare il personale nel numero previsto dalla vigente normativa.

Il personale educativo dovrà essere organizzato da un coordinatore, che fungerà da referente. Tutto il personale educativo e non, dovrà rendersi disponibile a frequentare eventuali corsi di aggiornamento e specializzazione.

Il personale educativo e addetto ai servizi dovrà essere in regola con le disposizioni sanitarie in merito. Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all' Amministrazione Comunale un elenco nominativo degli addetti che la Ditta aggiudicataria impiegherà con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali e dei titoli di studio e di formazione posseduti. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, anche nel caso di temporanee sostituzioni.

La Ditta aggiudicataria si obbliga di applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse oppure mutasse dimensioni o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta aggiudicataria è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali o previdenziali per il personale impiegato.

Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della Ditta aggiudicataria, anche in deroga ad eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con il Comune e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

La Ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ottemperando alle disposizioni del D.lgs.vo 81/2008 ed alle altre disposizioni normative in materia, ivi compreso l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti dell'impresa.

### ART. 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il corrispettivo è pagato, previa presentazione di idonea fattura, con cadenza mensile, avuto a riferimento il periodo di 10,5 mesi (da settembre a luglio) in cui si articola l'anno educativo.

A seguito dell'entrata in vigore dal 31 marzo 2015 dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica (art. 25 della legge n.89/2014) per gli enti locali, le fatture potranno essere emesse unicamente in formato elettronico con l'indicazione del Codice Univoco Ufficio M493V5.

Alla fatturazione del servizio saranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti previste dall'articolo 1, comma 619, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano le qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai fornitori.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art.3 c.1 della Legge 136/2010, i pagamenti saranno effettuati mediante uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa acquisizione da parte del Servizio Servizi alla Persona della documentazione attestante la regolare effettuazione a favore dei dipendenti della Ditta dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali (DURC), nonché previa trattenuta dello 0,50% nel rispetto di quanto disposto all'art. 30, comma 5/bis del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva, la stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per almeno il primo anno di durata del contratto. Successivamente, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate previo contraddittorio tra le parti.

Il corrispettivo è soggetto ad adeguamento, esclusivamente dietro richiesta scritta dell'Affidatario o dell'Ente Affidante, a partire dal secondo anno educativo (2018/19) sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o, in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT), con riferimento alla data del 31 agosto, rispetto a quello del 31 agosto dell'anno precedente, previa istruttoria del Servizio Servizi alla Persona.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione, di interrompere le prestazioni previste.

### ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta degli stessi, analoga clausola nei subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia alla stazione appaltante. L'appaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. ne da' immediata comunicazione all'

Amministrazione concedente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione concedente. Ai sensi dell'art.3 comma 9-bis della citata L.n.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

# ART. 12 Il RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO (R.U.P.) ed il DIRETTORE dell'ESECUZIONE CONTRATTO

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016. Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista nel presente capitolato;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal direttore dell'esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente capitolato, ecc.
- Il Direttore dell'esecuzione (in seguito denominato per brevità D.E.) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

### ART. 13 VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario, se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dal Comune.

Le modifiche al servizio, non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Sono ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da mutate esigenze del Comune rispetto ad una diversa gestione organizzativa del servizio in oggetto;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso di esecuzione del contratto

Nei casi sopra previsti, l'Amministrazione Comunale può chiedere all'esecutore del servizio una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui le variazioni superino tale limite, l'Ente Affidante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Ente Affidante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Qualora durante l'esecuzione del servizio, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare quanto prescritto con ulteriori prestazioni di natura simile, accessoria o complementare, potrà affidare le stesse con atto formale all'Aggiudicataria.

### ART.14 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione del contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016.

È fatto espresso divieto di subappalto ad altro soggetto.

### ART. 15 INADEMPIENZE E PENALI DELL'AGGIUDICATARIO

Il R.U.P. - su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto - provvederà ad applicare le seguenti le penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o qualora si riscontrino vizi oppure difetti oppure non corrispondenza ai requisiti contrattuali e/o alle norme di legge

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione. L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Amministrazione. Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

É ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Rup su proposta del Direttore dell'Esecuzione.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Amministrazione.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni su richiesta dell'Amministrazione.

# ART. 16 GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia dell'offerta e dell'esatto adempimento del contratto, a pena di esclusione, l'appaltatore è tenuto a prestare una garanzia provvisoria e, in caso di aggiudicazione del servizio, una garanzia

definitiva.

La "garanzia provvisoria", a garanzia dell'offerta, è stabilita nella misura del 2% dell'importo a base di gara per il quale si concorre e deve essere costituita secondo quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Ai non aggiudicatari la cauzione/fideiussione sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

Anteriormente alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve costituire una "garanzia definitiva" a garanzia degli obblighi contrattuali, conformemente a quanto previsto e secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016, nella misura del 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa), salvo aumento. La mancata costituzione della stessa determina decadenza dell'affidamento e incameramento della garanzia provvisoria.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016.

Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale/fideiussione, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 10 giorni. La garanzia definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita/svincolata al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

### ART.17 RISOLUZIONE E RECESSO

#### Risoluzione

L'Amministrazione risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- o mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- o cessione del contratto:
- o in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- o in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- o mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- o per ripetute e reiterate inadempienze (superiori al 10% dell'importo contrattuale);
- o l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- o l'impresa effettui il servizio con mezzi, attrezzature e personale non dotato dei requisiti previsti dal presente appalto;
- o l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore

medesimo;

o l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente del Servizio Servizi alla Persona della quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva di:

- o affidare il servizio ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- o indire nuova procedura di gara.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

#### Recesso

Ai sensi dell'art.1671 del codice civile l'Ente Affidante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.

L'esercizio del recesso viene esercitato nei termini e modalità individuati dall'articolo 109 del D. Lgs 50/2016.

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di servizio di pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n° 135, l'Ente Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

### ART. 18 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore:
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

### ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come"dati personali", ai sensi del D.Lgs.n. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

I dati acquisiti dall'Aggiudicataria non potranno essere riprodotti ad uso dell'Aggiudicataria stessa né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'Aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

L'Aggiudicataria si impegna a fornire alla stazione appaltante copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi all'Aggiudicataria, questa si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt. 13, 23, 24, 17 e 20 del D. Lgs n. 196/2003.

L'Aggiudicataria si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

### Art. 20 MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.

### Art. 21 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto implica, da parte dell'Affidatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

A tal fine l'Affidatario deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando di gara.

### Art. 22 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di servizio, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'Affidatario.

### ART. 23 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata, con esclusione della competenza arbitrale.

### ART. 24 NORME FINALI

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto la ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio legale in Macerata.

Le spese contrattuali sono a carico della ditta.

Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.

### ART. 25 OSSERVANZA DEL CONTRATTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme e condizioni precedentemente enunciate nel presente Capitolato, anche dal D. Lgs. 50/2016 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.

L'Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'Affidatario si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;

- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- d) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) Delle nome previste dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento del Comune di Macerata" adottato con Deliberazione di Giunta Comunale nr 427 del 11/12/2013, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto che lega il personale del soggetto affidatario del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
- f) Delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" ed in particolare dell'art. 2 che, introducendo l'art. 25 bis al DPR 313/2002 impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori". Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell'affidatario comporta la soggezione a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro.
- g) Delle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica", così come recepite dalla Regione Marche con D.G.R n. 1762 del 06/12/2010 ("Recepimento intesa n. 2/Conferenza Unificata del 29/04/2010, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica").
- h) Del regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- i) Del regolamento CE 648/2004 relativo ai detergenti;
- j) Delle leggi regionali sui servizi alla prima infanzia, L.R. n. 9/2003 e Regolamento regionale n. 13/2004
- k) del Regolamento degli Asili Nido Comunali
- 1) della Carta dei Servizi adottata dal Comune di Macerata

L'Affidatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del comune di Macerata che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

### ART. 26 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione prescelta è quella richiamata dall'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 ed il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, prendendo in considerazione gli elementi e sub-elementi indicati nell'Allegato A al presente

capitolato TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA e secondo le modalità ed i termini nello stesso stabiliti.

### **ALLEGATO A**

TABELLA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA.

Il contratto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, prendendo in considerazione gli elementi e sub-elementi sottoindicati e secondo le modalità ed i termini di seguito stabiliti:

### ELEMENTO OFFERTA TECNICA 80 PUNTI

SUB-ELEMENTO 1 Ambito organizzativo MAX 40 Punti	Gestione del personale (punti attribuibili: 35)  - ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale e la specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali (CURRICULA);  - indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale;  - programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.  - particolare riferimento alla stabilità e alla durata del rapporto contrattuale con il personale dipendente e alla disponibilità ad accogliere esperienze di borsa lavoro, stage e progetti di formazione lavoro.
	- esperienza di accoglienza di bambini disabili: (punti attribuibili: 5) il partecipante specificherà se e quali tipi di disabilità ha trattato nel corso della propria esperienza.
SUB-ELEMENTO 2: Ambito educativo Max 30 Punti	Aspetti educativi (punti attribuibili: 20)  - metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);  - attività educativo-didattiche svolte, giochi e materiale ludico didattico utilizzati, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle "differenze"-etnico-culturale, disabilità,);  - modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.  Rapporti relazionali (punti attribuibili: 10)  - servizi innovativi alle famiglie;  - modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale nido d'infanzia/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);  - raccordo con l'Amministrazione Comunale.
SUB-ELEMENTO 3 Aspetti migliorativi Max 10 Punti	Disponibilità della struttura ad accogliere fino a 36 bambini

L'attribuzione dei punteggi ai sub-elementi 1 e 2 dell'"offerta tecnica" avviene attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, tenendo conto del grado di approfondimento, dettaglio ed esaustività della descrizione in merito agli aspetti sopra richiesti, secondo la seguente scala di valore:

OTTIMO	1,00
BUONO	0,75
ADEGUATO	0,50
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25
INADEGUATO	0,00

E' riconosciuta ai commissari la facoltà di attribuire valori intermedi.

L'attribuzione del punteggio al sub-elemento 3 (max 10 punti) avviene in base all'indicazione o meno (SI/NO) della disponibilità dell'aspetto migliorativo proposto.

Essendo prevista la suddivisione dell' "OFFERTA TECNICA" in sub-elementi, con relativi subpesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi verranno riparametrati al peso previsto per l'elemento di partenza (OFFERTA TECNICA p.80), attribuendo il coefficiente pari a uno al concorrente la cui offerta tecnica ottenga il punteggio totale più alto e alle altre somme coefficienti, variabili tra uno e zero, in proporzione lineare.

### ELEMENTO OFFERTA ECONOMICA 20 PUNTI

L'operatore economico dovrà indicare il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara di €.830,00 al mese/bimbo da indicare in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, prevale quello espresso il lettere, sulla base del quale verrà attribuito il punteggio.

All'offerta che avrà presentato il maggior ribasso saranno attribuiti 20 punti.

Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

punteggio ribasso singola offerta = <u>ribasso singola offerta X 20</u> maggior ribasso offerto

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore derivante dalla somma del punteggio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica